

Mercoledì, 30 Marzo 2016 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



Vasta scelta di
pale gommate in vendita

rb RITCHIE BROS.
Auctioneers

[Clicca qui »](#)

I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Ordinanza n. 5642 del 22 marzo 2016 Corte di Cassazione


Decreto di espulsione e contestuale ordine di allontanamento - conoscenza dell'Idioma italiano da parte dello straniero - pendenza di un procedimento di emersione da lavoro irregolare

Like 2,519 people like this. Be the first of your friends.



Vuoi aprire una  attività?

Guarda le migliori opportunità di franchising operative in Italia!



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

In data 13 agosto 2012 ***** veniva fermato per un controllo di polizia a seguito del quale - risultando essere entrato illegalmente nel territorio italiano, nonché sprovvisto dei requisiti idonei ad ottenere il permesso di soggiorno - veniva emesso in pari data decreto di espulsione e contestualmente ordine di allontanamento.

Avverso tali provvedimenti proponeva ricorso ***** dinanzi al Giudice di pace di Roma, il quale rigettava il ricorso in data 7 aprile 2014.

***** ha proposto ricorso in cassazione avverso detto provvedimento con quattro motivi.

Le amministrazioni convenute non hanno compiuto attività difensiva.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inesistenza e/o nullità del provvedimento di espulsione, sostenendo che lo stesso gli era stato notificato in copia semplice di una copia conforme all'originale.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente omette di indicare se aveva proposto la questione innanzi al giudice di pace, dal momento che nel decreto impugnato non si rinviene traccia in proposito.

Difatti va rammentato l'orientamento di questa Corte secondo la quale qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 23675/2013).

Inoltre, il motivo appare inammissibile anche per violazione del requisito di cui all'art. 366 n. 6), laddove la norma richiede l'indicazione specifica dei documenti sui quali il ricorso si fonda, mentre l'odierno ricorrente si limita a richiamare l'illegittimità del provvedimento di espulsione senza indicare se tale documento sia stato depositato e dove sia possibile rinvenirlo.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 13 TU 286/98, in quanto il ricorrente sostiene che il provvedimento di espulsione non sia stato tradotto in una lingua a lui comprensibile. Come si evince dallo stesso ricorso il provvedimento di espulsione è stato però tradotto sia in lingua italiana che in lingua inglese, che è una delle lingue specificatamente indicate dal TU 286/98 all'art. 13 che prevede che il provvedimento di espulsione debba essere tradotto in una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove

non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

Va rammentato che in tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato ([Cass. 24170/10](#)).

Nel caso di specie il Giudice di Pace ha espressamente dichiarato che lo straniero risultava da anni presente sul territorio italiano e quindi verosimilmente a conoscenza della lingua italiana.

Tale argomentazione non è stata oggetto di contestazione nel ricorso odierno, in quanto il ricorrente si limita a contestare la violazione della normativa in materia, che non si configura stante l'accertamento fatto dal Giudice di Pace circa la conoscenza dell'Idioma italiano da parte dello straniero.

Il secondo motivo appare, pertanto, infondato.

Con il terzo motivo di ricorso, ***** lamenta che il giudice di Pace non avrebbe tenuto conto della pendenza di un procedimento di emersione da lavoro irregolare e, a causa di tale errore, ha rigettato il ricorso proposto dallo straniero "stante il fatto che non si è perfezionata la domanda di emersione da lavoro irregolare.

Con il quarto motivo prospetta la medesima questione sotto il diverso profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c..

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente data la stanziale identità delle questioni prospettate, appaiono infondati. L'art. 5, comma 11 D.lgs 109/2012 prescrive che "nelle more della definizione del procedimento (emersione dal lavoro irregolare) di cui al presente articolo lo straniero non può essere espulso. Secondo consolidato orientamento di questa Corte in materia di immigrazione, le espulsioni amministrative adottate antecedentemente alla apertura del procedimento di emersione, non sono soggette alla sospensione "ex lege" prevista dall'art. 1 ter, comma 8, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), poiché, alla stregua della chiara lettera di questa, e della evidente "ratio" dell'istituto, la sospensione del potere espulsivo correlata alla procedura di emersione rende invalida l'espulsione in sua pendenza adottata, e non è quindi idonea a determinare l'invalidazione "ex ante" di una espulsione emessa prima ancora che il datore di lavoro presenti la richiesta di emersione (Cass. 10242/2013).

Nel caso di specie, al momento in cui veniva adottato il provvedimento di espulsione del ricorrente, il 13 agosto 2012 e confermato dal Giudice di Pace in data 7 aprile 2014, non era pendente alcuna procedura di emersione, così come risulta dallo stesso atto di ricorso dello *****.

Difatti, in tale atto si legge che la domanda di emersione veniva rigettata prima dell'adozione del provvedimento di espulsione, e a nulla rileva che fino a quel momento lo straniero non avesse cognizione dell'avvenuto rigetto.

Va, a tal proposito, rammentato che la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di extracomunitari rimuove la condizione di illegalità correlata alla presenza del lavoratore extracomunitario nel territorio dello Stato, attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condizione che la procedura di

regolarizzazione abbia esito positivo; qualora, invece, la procedura si concluda negativamente, lo straniero torna a tutti gli effetti nella precedente condizione di illegalità, che impone l'immediata adozione del provvedimento di espulsione tramite accompagnamento alla frontiera (Cass. 8469/2012).

Dunque, non si produce la sospensione del procedimento di espulsione nel caso in cui questo sia iniziato prima della presentazione della domanda di emersione e, allo stesso modo, la sospensione non si verifica laddove il procedimento di emersione si sia concluso con esito negativo prima dell'inizio del procedimento di espulsione stesso.

Infatti, in nessuno dei due casi vi è un procedimento pendente di emersione e, pertanto, non sussistono i presupposti per la sospensione del procedimento di espulsione.

Alla luce di quanto detto il ricorso va rigettato.

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Considerato:

- che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

- che pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 22.3.2016

Sabato, 26 Marzo 2016



Corsi d'Inglese Online

Vuoi Migliorare il tuo Inglese? Scopri le nostre Offerte sui Corsi!



News



[UE.Isituire un sistema centralizzato per la raccolta delle domande di asilo](#)

Il sistema di asilo dell'UE per far fronte al numero sempre crescente di arrivi dei migranti non funziona, si afferma in...

[Leggi tutto »](#)

[I requisiti per ottenere l'assegno di natalità dei cittadini extracomunitari](#)

Con messaggio del 10 marzo 2016 l'INPS, su parere del Ministero del Lavoro ha reso noto che tutte le domande relative ...

[Leggi tutto »](#)

[Si al permesso di soggiorno al partner dello stesso sesso](#)

La Corte di Strasburgo con la sentenza n. n. 68453 del 23 febbraio 2016 ha riconosciuto al partner di una coppia dello ...

[Leggi tutto »](#)

[Dal 12 marzo 2016 le dimissioni dal lavoro si daranno solo online](#)

Con la circolare in argomento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto le nuove modalità di...

[Leggi tutto »](#)

[La Turchia chiede altri tre miliardi per fermare i migranti](#)


Dal vertice sull'immigrazione UE-Turchia concluso nella notte, secondo fonti UE, la Turchia rilancia e chiede oltre ai ...

[Leggi tutto »](#)

[Decreto Flussi 2016. Attribuzione territoriale delle quote](#)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare relativa la "Programmazione transitoria dei ...

[Leggi tutto »](#)



Hai una pensione adeguata alle tue esigenze?

Se hai a disposizione un portafoglio di investimento di € 350.000, scarica subito **"Il tuo piano pensionistico in 15 minuti"**, la guida speciale scritta dalla società di Ken Fisher, editorialista di Forbes e gestore finanziario.

[Clicca qui per scaricare la tua guida!](#)

FISHER INVESTMENTS ITALIA™

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2016 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)